



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 7 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

La Ricorrente, a seguito dell'invio della comunicazione di revoca degli affidamenti in essere sul suo conto corrente, lamenta che nel periodo compreso tra il 4° trimestre 2004 (data di accensione del conto) e il 3° trimestre 2009 si sarebbero verificate svariate irregolarità ed in particolare il superamento del tasso soglia di usura ("TSU").

In considerazione di quanto sopra, chiede la restituzione di spese, commissioni ed interessi per l'importo complessivo di Euro 23.704,14 determinato in applicazione di calcoli asseritamente riassunti in un prospetto allegato al ricorso ed in ipotesi confermati da una relazione peritale di parte.

La Banca, dal canto suo, deduce ed eccepisce:

- in via preliminare e in rito, l'irricevibilità del ricorso per la parte relativa alle operazioni anteriori all'1.1.2007;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che con riferimento alle operazioni compiute successivamente non risulta essere mai stato superato il TSU, tempo per tempo stabilito dalla Banca d'Italia avvalendosi delle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali Medi, all'uopo allegando un prospetto;
- di essersi sempre attenuta alla formula matematica di cui al paragrafo C3 delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia ai fini del calcolo del TEG, rilevando che la società Ricorrente nell'effettuare il raffronto con il TSU, avrebbe fatto erroneamente riferimento al TAEG;
- che il conteggio proposto dalla Ricorrente ricomprende nella base di calcolo anche le commissioni di massimo scoperto, espressamente escluse dalla Banca d'Italia fino alla modifica delle Istruzioni intervenuta nel 2009;
- che tutte le condizioni praticate risultano conformi a quanto pattuito in sede contrattuale, allegando la relativa documentazione.

In considerazione di quanto sopra, la Resistente chiede all'ABF di respingere il ricorso.

La Ricorrente, in replica alle controdeduzioni, contestando tutte le affermazioni della Banca, rileva che l'eccezione di irricevibilità parziale del ricorso sarebbe priva di fondamento in quanto "anche se il conto corrente (...) è stato acceso dal 2004, i fatti contestati alla Banca riguardano il saldo maturato nel 2010 che la Banca pretende in pagamento".

Quanto al prospetto fornito dalla Banca - contenente il raffronto tra il TEG applicato al rapporto e il TSU - osserva come lo stesso sia privo di qualsiasi calcolo e quindi sia impossibile determinarne la correttezza. Precisa, in proposito, che ai fini del calcolo del TEG non può essere utilizzata la formula dettata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEG a fini statistici, in quanto tale formula sarebbe in contrasto con la legge.

A fronte di ciò la Banca, oltre ad insistere per l'accoglimento dell'eccezione di irricevibilità parziale del ricorso, rileva - quanto al calcolo del TEG - che le voci da includere nel conteggio sono espressamente indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia, unitamente alla relativa formula la quale non contrasta affatto con le disposizioni di legge in materia di usura. Nel ribadire le richieste formulate nelle controdeduzioni, la Resistente chiede altresì



che venga accertata l'esistenza, in capo alla società Ricorrente, del debito nei confronti della Banca.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata la questione di parziale irricevibilità del ricorso per la parte relativa alle operazioni anteriori all'1.1.2007 sollevata da parte Resistente.

Ritiene il Collegio che la predetta eccezione meriti di essere accolta, in ragione della espressa preclusione contenuta nella Sez. I § 4 Reg. ABF, in forza della quale questo Arbitro non è competente a conoscere di operazioni o comportamenti anteriori a tale data [cfr. Collegio ABF di Milano Decisione n. 516/10 del 11/06/2010]. Ed infatti, a dispetto di quanto sostenuto da parte Ricorrente, il saldo maturato nel 2010 del quale la Banca pretende il pagamento è pacificamente frutto di operazioni e comportamenti in parte anteriori al 1.1.2007 e qui dedotti in contestazione.

Quanto alle operazioni successive a tale data, la delibazione della domanda della Ricorrente presuppone l'accertamento della correttezza dei calcoli rispettivamente effettuati dalle parti e versati nei prospetti allegati al ricorso ed alle controdeduzioni.

In argomento, la società Ricorrente fonda le sue richieste sulla base delle risultanze di una perizia prodotta agli atti dalla quale emergerebbe il superamento del TSU per l'intera durata del rapporto. Il documento in parola consiste in alcune tabelle contenenti calcoli ottenuti utilizzando il programma "Check Bank 1.5". Le tabelle, tuttavia, sono prive di una legenda idonea a consentire una puntuale comprensione e verifica dei dati in esse contenuti e dei relativi risultati.

Dal canto suo la Banca ha allegato alle controdeduzioni un prospetto contenente l'indicazione del TEG relativo al rapporto e il confronto dello stesso con il TSU relativamente al periodo compreso tra il 1° trimestre 2007 e il 1° trimestre 2009. Tuttavia, il prospetto non fornisce evidenza dei conteggi effettuati in relazione ai risultati riportati, né sono stati prodotti agli atti gli estratti conto scalare di riferimento ai fini di un eventuale riscontro dei dati forniti.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio non ritiene che i documenti versati in atti contengano gli elementi informativi necessari e sufficienti per accogliere le domande



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rispettivamente formulate dalla Ricorrente e dalla Resistente, anche alla luce del fatto che non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO